

**AL SIG. COMANDANTE
DELLA POLIZA MUNICIPALE
57023 CECINA**

Se persona fisica

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ il _____ Residente a _____

Via _____ n. _____ CAP _____

Tel. _____ e-mail/PEC _____

Se soggetto diverso da persona fisica

Denominazione o ragione sociale _____

Con sede in Via _____ n. _____ CAP _____

nel Comune di _____ Provincia di _____

Legale rappresentante/Amm.re _____

Tel./cell. _____ e-mail/PEC _____

CHIEDE

di ottenere Autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada per lo svolgimento di pubblicità fonica nel territorio comunale dal giorno _____ al giorno _____ utilizzando il veicolo targato _____ e PUBBLICIZZANTE: _____

N.B.

1. La pubblicità fonica non può essere effettuata per periodi superiori a 5 giorni consecutivi;
2. La pubblicità fonica è vietata nei giorni domenicali e festivi;
3. Le domande non possono riferirsi a periodi più lontani di 30 giorni dalla data di presentazione.
4. I veicoli impiegati nell'effettuazione della pubblicità fonica non dovranno recare intralcio o rallentamenti alla circolazione stradale sia nella fase di scorrimento che di sosta;
5. Durante la marcia il conducente non dovrà impugnare o maneggiare microfoni, strumenti o apparecchiature che possano compromettere la sicurezza della guida;
6. L'emissione sonora sia degli annunci pubblicitari che degli eventuali intermezzi musicali, dovrà essere di uguale intensità e compresa nei limiti massimi di cui al D.P.C.M. del 01.03.1991.

DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA

- Ricevuta avvenuto versamento dei diritti amministrativi della pratica di € 20,00 da eseguirsi sul c/cp n. 139576 con causale "*Diritti atti amministrativi*", oppure presso la Tesoreria Comunale situata c/o la banca CRAS - in Via Amendola n. 5.

- n. 2 marche da bollo da € 16,00

Cecina, lì _____

Firma del richiedente



Regolamento di disciplina della pubblicità fonica sulle strade comunali

Articolo 1.

Nel centro abitato la pubblicità fonica è autorizzata nei seguenti periodi:

dal **1° Ottobre al 30 Aprile** dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
dal **1° Maggio al 30 Settembre** dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

Nei giorni domenicali e festivi non è permessa alcuna forma di pubblicità fonica, ad esclusione del periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre, negli orari previsti al comma precedente.

Articolo 2

La pubblicità fonica è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

- l'autorizzazione è rilasciata dal Comando di Polizia Municipale agli utenti interessati.
- l'autorizzazione non può essere concessa per periodi superiori a giorni 5 (cinque).
- non possono essere autorizzati ad effettuare contemporaneamente la pubblicità fonica sulle strade più di 3 (tre) richiedenti. Per la priorità si tiene conto della data di protocollo di arrivo delle domande.
- le domande non possono riferirsi a periodi più lontani di 30 giorni dalla data di presentazione.
- i veicoli impiegati nell'effettuazione di pubblicità fonica sulle strade, non dovranno in alcun modo recare intralcio o rallentamenti alla normale circolazione, sia nella fase dinamica di scorrimento che in quella statica della sosta.
- durante la marcia il conducente non dovrà impugnare o maneggiare microfoni, strumenti o apparecchiature che possano compromettere la sicurezza della guida.
- l'emissione sonora sia degli annunci pubblicitari che degli eventuali intermezzi musicali, dovrà essere di uguale intensità e compresa nei limiti massimi di cui al D.P.C M. 01/03/1991.

Articolo 3

La pubblicità fonica non è consentita nelle seguenti aree di circolazione limitrofe alla struttura ospedaliera cittadina:



Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

CORPO POLIZIA  MUNICIPALALE

Via Arno - Via Marrucci - Via Mazzini - Via Manzoni - Via Petrarca - Via Verga - Via Reno.

Non è parimenti consentita, durante il periodo scolastico, al mattino, nelle aree di circolazione ad alta frequenza scolastica di seguito indicate: Via Napoli - Via Vico-Via Montesanto - Via Ambrogi;

Articolo 4

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 11 (attività svolta in assenza di autorizzazione) e 12 (attività autorizzata ma svolta in maniera difforme dalle prescrizioni imposte) dell'art. 23 del D.L.vo 30/04/92, n. 285 che prevedono il pagamento di una somma rispettivamente da £. 587.550 a £. 2.350.000 e da £.235.000 a £. 940.000, conciliabili in misura ridotta con £. 587.550 e £. 235.000, suscettibili delle variazioni previste dall'art. 195 del Codice della Strada.